

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Spandre Federico

IL PRESIDENTE
F.to Cesari Gianpietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Barberi Frandanisa

Comune di Artogne

DELIBERAZIONE N° _ 14 _

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Questa deliberazione viene comunicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _12/08/2014_ al _27/08/2014_

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Barberi Frandanisa

li, __12/08/2014_

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di AGOSTO ore 20,30 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art.134 del T.U.E.L. n.267/2000)

Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del T.U.E.L. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Barberi Frandanisa

All' appello risultano:	presenti	assenti
CESARI GIANPIETRO	_SI_	_ _
SPANDRE FEDERICO	_SI_	_ _
SERIOLI RENZO	_SI_	_ _
ANDREOLI FABRIZIO MARTINO	_SI_	_ _
ALESSI MARTINO	_SI_	_ _
LORENZETTI ELIA	_SI_	_ _
PELUCHETTI UMBERTO	_SI_	_ _
COTTI COMETTI ROMANO ALFONSO	_SI_	_ _
POIATTI CATERINA	_SI_	_ _
RAVELLI LINO	_SI_	_ _
ANDREOLI GIUSEPPE	_SI_	_ _
FONTANA ELEONORA	_ _	_SI_
CANTONI FABIO	_SI_	_ _
Totale	_12_	_ 1 _

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Barberi Frandanisa

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Alessandro Domenighini.

Assiste l'adunanza il segretario comunale Dr. Giovanni Barberi Frandanisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Cesari Gianpietro, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all' ordine del giorno al punto n. 5.

Deliberazione C.C. N. 14 / 2014

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Interviene il Sindaco il quale relaziona sull'argomento.

Interviene il consigliere Ravelli Lino il quale precisa che il suo intervento lo farà sul bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- erogazione e fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC è composta dalle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina IUC contengono varie disposizioni caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO l'art. 1 comma 703 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO l'articolo n. 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011 di istituzione della TARES;

VISTO il comma 682 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che il Comune, con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC. La medesima normativa demanda al regolamento comunale la possibilità di disciplinare nello specifico l'applicazione della IUC e dei tributi che la compongono: IMU, TASI e TARI;

VISTO l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446/1997 il quale dispone che i Comuni con apposita delibera del Consiglio Comunale provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

PRESO ATTO che con deliberazione del C. C. n. 5 del 22/5/2014 è stato approvato un unico regolamento comunale relativo all'imposta unica comunale (IUC), che disciplina le sue tre componenti IMU, TARI e TASI, esecutivo a termini di legge;

CONSIDERATO che le scelte in materia Tributaria fatte dall'Amministrazione hanno portato ad una rivalutazione del sistema impositivo in materia di IUC, componente IMU, diverso da quello originariamente fissato, teso alla introduzione dell'agevolazione del Comodato gratuito, come ammesso dalla vigente normativa;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18/07/2014 (pubb. G.U. 169 del 23/07/2014) che differisce al 30 settembre 2014 il termine per l'adozione del Bilancio Previsionale 2014;

VISTA la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 29/12/2013, la quale all'art. 1 comma 707 con modifica ed integrazione al comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

PRECISATO che:

- per abitazione principale ai fini IMU s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- per pertinenza ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RITENUTO opportuno introdurre, a decorrere dall'anno 2014 l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado in ossequio ai dettati della normativa vigente e, nello specifico:

- l'agevolazione è applicata unicamente nel caso in cui il soggetto passivo d'imposta abbia concesso l'unità immobiliare ad un proprio parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale;
- l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono contemporaneamente tutti i requisiti, ovvero la stipula del contratto di comodato e la residenza e dimora abituale del comodatario;
- l'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; nel caso in cui la rendita dell'abitazione e relative pertinenze superino i 500 euro il diritto all'assimilazione opera per la parte di rendita sino a 500 euro, la parte eccedente è soggetta all'imposta con aliquota ordinaria;
- il trattamento di favore riservato all'abitazione si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

CONSIDERATA altresì la necessità di rettificare alcuni errori materiali di battitura e di citazione presenti nel testo del citato Regolamento IUC, componente TASI;

RITENUTO quindi introdurre le conseguenti opportune modifiche al suddetto regolamento al fine di adeguarne il contenuto alle sopra specificate volontà dell'Amministrazione;

VISTO l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n° 16 convertito con Legge n° 44 del 26 aprile 2012 che conferma la potestà regolamentare in materia di tributi limitatamente a quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs 446/1997 eliminando il riferimento all'art. 59;

VISTO il contenuto delle modifiche ed integrazioni, meglio riportate nel testo che viene allegato lett. A), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 e succ. mod. ed integrazioni dettante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42, 2^ comma, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo circa la regolarità tecnica e del Servizio Contabilità e Sviluppo circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed integrazioni;

Con votazione palese, avente il seguente risultato: Presenti 12 - Votanti 12 - Favorevoli 9 - Astenuti 1 (Cantoni) – Contrari 2 (Ravelli, Andreoli Giuseppe)

DELIBERA

1) di dare atto di quanto sopra;

2) di apportare al vigente Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), le modifiche ed integrazioni meglio riportate nel testo che viene allegato, alla lett. A), alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e per quanto esposto in premessa;

3) di precisare che per effetto di tali modifiche ed integrazioni il Regolamento Comunale in parola assume il contenuto di cui al testo che viene allegato, al presente atto, sotto la lett. B), per farne parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che il suddetto Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

5) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

Con separata e palese votazione, avente il seguente risultato: Presenti 12 - Votanti 12 - Favorevoli 12 - Astenuti 0 – Contrari 0, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle norme in vigore.

PARERI EX ART. 49 1° COMMA T.U. N. 267 DEL 18/08/2000

Si esprime **parere favorevole** per la regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 I° comma TUEL n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
f.to Rinaldo Quetti

Si esprime **parere favorevole** per la regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 I° comma TUEL n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA' E SVILUPPO
f.to Zani rag. Rosanna